

**Art. 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

---

**Art. 43**

**Rapporti processuali**

- I. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
- II. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
- III. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.